



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

Deliberazione numero

7

di data: 29.02.2016

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Modifica allo Statuto comunale.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** ad ore 20.30 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente
Luca Turinelli - sindaco
Loretta Cavalli - vicesindaco
Stefania Giacometti - assessore
Luca Butchiewietz - assessore
Stefano Poletti - assessore
Matteo Zanetti
Luca Mezzi
Narciso Marini

Lara Gelmini
Fabio Marini
Ersilia Ghezzi
Adriano Malcotti
Marino Cosi
Riccardo Giovanelli
Ugo Bonomini
Giusi Tonini

Assenti: Claudio Cortella

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

Delibera n. 7 del 29.02.2016.

OGGETTO: Modifica allo Statuto comunale.

Il consiglio comunale

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 14 luglio 1994 e modificato con deliberazioni consiliari n. 13 del 10 aprile 1995, 10 del 2 maggio 2011, 9 del 17.06.2013, 22 dell'11.09.2014 e 28 del 29.07.2015;

RICHIAMATA la delibera n. 22 dell'11.09.2014 con la quale veniva parzialmente adeguato lo Statuto comunale alle disposizioni in materia di composizione degli organi elettivi di cui alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni";

VISTA la L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" e in particolare i titoli III e IV nei quali sono inserite disposizioni relative agli istituti del referendum confermativo delle modifiche statutarie e al referendum consultivo previsto dall'art. 7 dello statuto speciale e disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16;

RICHIAMATO l'art. 18 della citata LR 11/14 che stabilisce che i Comuni devono adeguare gli statuti alle nuove norme entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge avvenuta il 10 dicembre 2014 e che pertanto il termine è scaduto il 10 dicembre 2015;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'adeguamento dello statuto comunale;

VISTA inoltre la proposta di inserire un nuovo articolo nello Statuto vigente che prevede l'istituzione della Consulta giovanile comunale, quale organismo di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani;

VISTI i verbali della commissione Statuto, Regolamento interno del consiglio e Regolamento per la partecipazione e consultazione dei cittadini, riunitasi nella seduta del 12.02.2016 e del 16.02.2016;

DATO ATTO che le modifiche statutarie devono essere deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati come disposto dall'articolo 3 comma 2 del TUOC;

DATO ATTO che trovano applicazione le procedure di pubblicità previste dall'articolo 3 del TUOC;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, come prescritto dall'articolo 81 del TUOC approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

CON VOTI favorevoli 13 e 4 astenuti (Adriano Malcotti, Marino Così, Ugo Bonomini, Riccardo Giovanelli) espressi in modo palese da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1.- di modificare l'art. 47, 48, 48 bis, 48 ter e introdurre il nuovo art. 48 quater nel vigente Statuto comunale di Storo, togliendo dal testo le parole barrate e inserendo quelle in corsivo:

Art. 47

Strumenti di partecipazione

omissis

4. Il Comune favorisce le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli artt.li 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e disciplinando tali forme attraverso apposito regolamento.

Art 48

Consultazioni popolari e referendum

omissis

6. Il Comune assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Il Regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le modalità di informazione dei cittadini.

Art. 48 bis

Referendum abrogativo

omissis

4. Le proposte soggette a referendum abrogativo si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, *a prescindere dal numero dei partecipanti alla consultazione.* ~~a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.~~ In tale caso, le disposizioni oggetto del quesito referendario si intendono abrogate con effetto dalla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione stessa.

omissis

Art. 48 ter

Referendum consultivo e propositivo

omissis

2. Il referendum consultivo o propositivo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune;
- e) ~~al regolamento interno del Consiglio comunale;~~
- f) ~~alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;~~
- g) ~~ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;~~
- h) ~~e) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.~~

3. Possono richiedere il referendum:

- a) il 10 % degli elettori per il Consiglio comunale. *Tale numero non può comunque essere inferiore a* ~~40. Il numero degli elettori tale numero~~ non può essere inferiore al dieci per cento degli elettori residenti in una frazione nel caso di consultazioni che riguardino la frazione stessa.

- b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in assenza di richieste.

omissis

Art. 48 quater

Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Nel periodo di affissione all'albo telematico può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie.
2. Per indire il referendum confermativo la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezio-

ne del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2.- di introdurre nella Statuto comunale l'art. 14 bis come segue:

14 bis

Consulta giovanile

Il Comune riconosce ai giovani residenti la funzione consultiva in materia di politiche giovanili mediante una consulta, il cui funzionamento e le competenze sono disciplinate dalla delibera istitutiva.

3.- di disporre la pubblicazione delle modifiche allo statuto nel bollettino ufficiale della Regione e sull'albo pretorio informatico del sito Internet del Comune, dando atto che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e di inviarne comunicazione ufficiale alla Giunta regionale e al Commissario del governo di Trento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio
(Angelo Rasi)

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)